INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA ECCEZIONALI EVENTI CALAMITOSI DEL 1995 E ULTERIORI DISPOSIZIONI RIGUARDANTI PRECEDENTI ALLUVIONI

Art. 14

Agevolazioni a favore delle associazioni di volontariato di protezione civile

Allo scopo di potenziare la capacita' di risposta all'emergenza da parte del Servizio nazionale di protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni interessate, predispone un piano per la dislocazione nelle aree a rischio del territorio nazionale di mezzi e materiali, prevedendo anche l'affidamento in uso gratuito ai comuni ed alle associazioni di volontariato, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, dei materiali di propria dotazione. I beni mobili di proprieta' dello Stato divenuti inservibili possono essere destinati, a titolo gratuito, alle associazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, purche' siano destinati unicamente allo svolgimento di attivita' di protezione civile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinati i criteri, le modalita' e le condizioni dell'affidamento in uso gratuito dei beni di cui ai commi 1 e 2.

Versione in vigore dal 30 dicembre 1995, non più in vigore dal 28 febbraio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni
Estremi	Decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-a-favore-delle-zone-colpite-da-eccezionali-eventi/art-14-agevolazioni-a-favore-delle-associazioni-di-volontariato-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it